

SuperYacht24

Il quotidiano online del mercato superyacht

La Tari per gli specchi acquei spetta alle Autorità portuali

Nicola Capuzzo · Monday, June 1st, 2026

Gli specchi acquei “sono aree scoperte ed è indifferente che siano aree solide o liquide, quindi sono soggetti a tassazione sia i posti destinati all’ormeggio di imbarcazioni in acqua, sia i posti a terra per il rimessaggio nell’area portuale, con l’imponibilità di tali spazi”.

Lo ha ribadito una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno, chiarendo però come la spettanza della riscossione della relativa Tari vari a seconda che le aree in questione ricadano o meno sotto la giurisdizione di un’Autorità portuale. I giudici, infatti, hanno precisato che per i Comuni “l’istituzione dell’Autorità portuale si pone come causa di esclusione della tassa rifiuti delle aree soggette alla sua competenza. Viceversa, nei porti privi di tale Autorità solo il Comune è tenuto a svolgere il servizio di smaltimento rifiuti in regime di privativa”.

È la legge 84/1994 a stabilire che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, compresi quelli prodotti a bordo dalle navi e i residui di carico, costituiscono operazioni che non sono demandate al Comune o comunque al gestore del servizio pubblico di igiene urbana, ma al soggetto incaricato dalla stessa Autorità portuale. Ed essendo istituita una tariffa ad hoc per lo svolgimento del servizio, è escluso che l’amministrazione comunale possa richiedere nell’ambito portuale il pagamento della tassa.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPER YACHT 24

**SUPER YACHT 24 È ANCHE SU WHATSAPP: BASTA CLICCARE QUI PER
ISCRIVERSI AL CANALE ED ESSERE SEMPRE AGGIORNATI**

This entry was posted on Monday, June 1st, 2026 at 10:38 am and is filed under [Marina](#)
You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.